



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI ROMA

SEZIONE 27

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|----------|---------|------------|
| <input type="checkbox"/> | DI CARLO | REMO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | VITALI | VITO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | CLEMENZI | ALBERTO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 6694/2016
spedito il 21/04/2016

- avverso PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n° 09780201500145379000 CONTR.UNIF.TRIB
- avverso PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n° 09780201500145379000 TAR
- avverso PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n° 09780201500145379000 TAS.AUTOMOBILI

contro:

AG. RISCOSSIONE ROMA EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]
VIA RAFFAELE DE COSA 23 SC A INT 2 00122 ROMA RM

difeso da:

MURATORI FRANCO
VIALE G. FUNAIOLI 54 00151 ROMA RM

SEZIONE:

N° 27

REG.GENERALE

N° 6694/2016

UDIENZA DEL

29/09/2016 ore 10:00

N°

25578-27-16

PRONUNCIATA IL:

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

10 NOV. 2016

Il Segretario



R.G.R.n.6.694/2016 - pag.2

pienamente condiviso da questa sezione, è stato confermato con la sentenza n.5.791/2008 resa dalle stesse Sezioni Unite. Per completezza la Commissione osserva che il Preavviso di Fermo Veicoli, risultando, sulla base della documentazione versata in atti, il primo atto ricevuto dal ricorrente, risulta notificato oltre il termine triennale o quinquennale, normativamente previsto relativamente alla Tasse Automobilistiche ed alla Tassa Smaltimento Rifiuti con la conseguenza che la pretesa tributaria risulta prescritta. L'accoglimento delle prime due censure assorbe gli altri motivi di ricorso. Alla soccombenza nel presente giudizio consegue la condanna alle spese liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso e dispone la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato. Condanna l'Agente della riscossione al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 500,00 (cinquecento/00) a favore del difensore antistatario, Avv. Franco Muratori.

Così deciso in Roma il 29/09/2016

IL RELATORE



IL PRESIDENTE

